

N. 1298/14 R.G.

n. 20754 R.C.R.

n. 14/14 R.G. *by* *Sci.*

TRIBUNALE DI PALERMO

ISTANZA E PROVVEDIMENTO SUI CORPI DI REATO

Poiché nel procedimento contro *Sci. Sci. Sci.*.....
Sci. Sci.

definito con sentenza *17/1/1918* è stato omissivo di
 statuire sul corpo di reato consistente *in. l. g. n. 10 del*
Corpo di Palermo relativo all'assassinio di
fratelli di detenuti e dei loro familiari contenenti
note che fanno risentire che l'assassinio
di detenuti da parte di funzionari
 il sottoscritto cancelliere chiede che il *tribunale* Tribunale, Consigliere
 Istruttore *voglia* emettere il relativo provvedimento.

Palermo li *24/1/60*

Il Cancelliere

[Signature]

Si *Si*
 Sig. Cancelliere
 Palermo,
 Il Presidente, Sez. Istruttore

All'ill. Sig. Procuratore Generale
 PER IL S. C. R. G. E. S. T. E.
 Palermo.

MODULARIO
N. 69 Amm. carc.RACCOMANDATA

Mod. 25 quater (carc.)

DIREZIONE

Bari, li 9.10. 1958

MINISTERO DI GIUSTIZIA

- DIREZIONE -

Carcere Civile di Bari

N. 1923 Tit. 2 Fasc. I Lett. S

risposta alla lettera

All'agente di Custodia
SALVAGGIO Ignazio

del _____

S e d e

N. _____ Uff. _____

Allegati N. _____

OGGETTO:: Agente di custodia SALVAGGIO Ignazio.
Notifica.

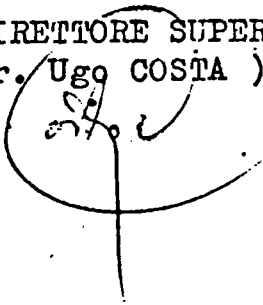
Ai sensi e per gli effetti previsti dalle disposizioni contenute nell'art. 94 del vigente Regolamento per il Corpo, Le notifico che il Superiore Ministero esaminata la deliberazione in data 10 settembre u.s., con la quale la Commissione Distrettuale di disciplina presso la Corte di Appello di Bari propose di punirla con gg. 10 di riduzione di paga di 1° grado, quale responsabile della infrazione prevista dal n. 3 dell'art. 80 del vigente regolamento (art. 86), per avere, nel carcere di Palermo: a) tenuto contegno confidenziale col detenuto Pisciotta Gaspare; b) fatto entrare, indebitamente ed arbitrariamente, i detenuti Mannino e Terranova nel cameroncino ove era ristretto il Pisciotta, ha ritenuto adeguato infliggerle giorni 20 di riduzione di paga di 2° grado.

Pertanto, la suddetta deliberazione deve intendersi modificata in tal senso.

Le comunico altresì che Lei, già sospeso dalle funzioni e dalle competenze dal 1° marzo 1954, viene dalla stessa data, reintegrato in servizio, con diritto a percepire le competenze non corrispostegli durante il tempo della sospensione, detratte le somme pagate alla famiglia

a titolo di alimento.-

IL DIRETTORE SUPERIORE
(dr. Ugo COSTA)





Il Sottosegretario Generale Amintore Fanfani
 Corti d'Appello di Palermo.

Il Sottosegretario Generale Amintore Fanfani
 ha autorizzato la istruzione e la
 pubblicazione del libro "Amintore Fanfani
 Villanova, promulgazione e abolizione
 dell'ordine di legge degli
 atti del procedimento penale
 per il cui studio è stato
 istituito il corso per la
 preparazione del concorso 1955-1956 per la
 laurea in Giurisprudenza - del procedimento disciplinare
 1955-1956 - dal Sottosegretario Amintore Fanfani
 D. Altopro Spaggiari

Con la firma del Sottosegretario Amintore Fanfani
 Presentata oggi 3 maggio 1960

Il Cancelliere

Il Segretario

Si autorizza la visione

Palermo, 3-5-1960

X Sottosegretario

Il Cancelliere

N° 18/1954 R.G. Sez. Istrut.-

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo - Sezione Istruttoria

è composta dai Sigg:

- 1) Dr. Vincenzo Criscuoli - Presidente
- 2) " Antonino Mauro - Consigliere
- 3) " Giuseppe Scuderi - Consigliere relatore ed est.

ha emesso la seguente

SENTENZA,

nel procedimento penale

CONTRO

- 1) SALVAGGIO Ignazio fu Ignazio e di Jazzara Giuseppa, nato il 20/7/1916 in S. Stefano Quisquina - arrestato il 1° marzo 1954, escarcerato il 9 Agosto 1955;
- 2) RIOLO Filippo fu Giuseppe e fu Cuccia Rosa, nato il 10 aprile 1909 a Piana degli Albanesi - arrestato il 16 agosto 1954 - escarcerato il 16 agosto 1955;
- 3) PISCIOTTA Salvatore fu Gaspare e fu Costanza Rosalia, nato a S. Giuseppe Jato il 25/3/1889 - detenuto per altro, mandato di cattura notificato il 25/8/1956.-

IMPUTATI

di correatà in omicidio pluriaggravato a sensi degli art. 110-575-577 n° 2 e 3 e 1. e 61 n° 9 C.P., in persona del detenuto Pisciotta Gaspare, per avere, con premeditazione, il primo violando i doveri inerenti alle sue funzioni di agente di custodia, il terzo quale padre della vittima, ed il secondo quale mandante, cagionato, mediante somministrazione di stricnina, la morte del detto Pisciotta, nelle Carceri Giudiziarie di Palermo, il 9 febbraio 1954.-

Letti gli atti ed intesa la relazione del Consigliere Dr. Scuderi, ha osservato:

FATTO E DIRITTO

Alle ore 8 del 9 febbraio 1954 venne trasportato dal camerone n° 4 della prima sezione del carcere giudiziario "Ucciardone" di Palermo, all'infermeria delle carceri stesse il detenuto Pisciotta Gaspare, il quale presentava crisi convulsive con attacchi epilettiformi, cianosi e polso piccolo aritmico.--

Gli fu praticata respirazione artificiale, e gli vennero somministrati ossigeno e cardiocinetici; tuttavia, dopo circa dieci minuti, il Pisciotta cessò di vivere.--

Il padre, Pisciotta Salvatore, condetenuto nel predetto camerone, ed altri detenuti che accompagnarono il Pisciotta Gaspare all'infermeria, riferirono al sanitario di servizio che il Gaspare aveva preso un cucchiaino di "Vidalin" e del caffè e che, in seguito all'ingestione di dette soluzioni, aveva avuto delle crisi nervose.-- (f. 2-
• fasc. 1°).--

Informata prontamente del fatto l'Autorità Giudiziaria, vennero subito iniziate le indagini per l'accertamento della causale della morte del Pisciotta Gaspare.--

Pisciotta Salvatore dichiarò che quella mattina il Gaspare si era levato da letto poco prima che suonasse la sveglia delle ore 7 ed aveva accudito, come di consueto, alla preparazione del caffè, servendosi di una caffettiera-espresso a due becchi, che era autorizzato a tenere ed usare.--

Caricata ed accesa la caffettiera, prima ancora che il caffè cominciasse a colare, egli collocò sotto ciascuno dei becchi una tazzina di bachilite, e ciò dopo aver posto in ogni tazzina due cucchiaini di zucchero prelevato da un barattolo riposto nello armadio.--

Colato il caffè, il Gaspare bevve per intero quello colato nella sua tazza (quella di sinistra guardando la caffettiera; l'altra era siste-

finis

./.

1054

maticamente riservata al padre) mentre il padre bevve soltanto una parte di quello a lui destinato ponendo il residuo in un bicchiere e conservandolo, perché più tardi potesse ancora servirse-ne - come di consueto - il Gaspare.- Quest'ultimo, prima del caffè, aveva quella mattina ingerito un cucchiaino di "Vidalin", un medicinale prescrittogli e fornitogli dall'infermeria del carcere.-

Consumato dai due il caffè, il Pisciotta padre aveva appena provveduto alla ripulitura delle due tazzine, lavandole sotto l'acqua corrente ed asciugandole con un tovagliolo, quando il Gaspare cominciò ad accusare dei dolori alle spalle ed alle gambe, formulando subito il sospetto di essere stato avvelenato e sforzandosi quindi di vomitare, però con scarso risultato.-

Il padre gli somministrò subito dell'olio di oliva e richiese l'intervento dell'agente di custodia Salvaggio Ignazio, addetto alla sezione.- A richiesta del Gaspare il padre fece accorrere dal vicino cameroncino i detenuti Terranova Antonino e Mannino Frank, ai quali il Gaspare espresse il convincimento di essere stato avvelenato, indicando nel "Vidalin" ingerito prima del caffè il veicolo del veleno, ma veniva frattanto colto da nuova crisi con sussulti e quindi da fatti convulsivi generalizzati a tutto il corpo, con marcata rigidità e protrazione dei globi oculari.-

L'agente Salvaggio eseguì manovre di respirazione artificiale e l'infermiere delle carceri praticò al paziente una iniezione di sparteina e canfora, che portarono ad un effimero miglioramento.

Subito dopo il Gaspare venne trasportato all'infermeria del carcere, ove, nonostante i rimedi apprestatigli dal sanitario Dr. Saso, egli poco dopo cessò di vivere, come si è sopra detto.-

Istruitosi procedimento penale, rimesso a questa Sezione Istruttoria a norma dell'art. 234 C.P.P., si accertò, attraverso i risultati delle indagini generiche, che il Pisciotta era deceduto per una

finishing

./.

forma asfittica acuta insorta nel corso di una caratteristica sindrome convulsiva determinata da avvelenamento da nitrati di stricnina, veleno di cui furono rinvenute considerevoli tracce nei ~~visceri~~ visceri e che sicuramente era stato propinato - nel quantitativo di circa due decigrammi - col caffè ingerito dal Pisciotta poco prima di morire.-

In effetti, tracce di stricnina presentavano le tazzine adoperate dal Pisciotta (e già ripulite dal Pisciotta padre) ed il tovagliolo col quale le tazzine stesse erano state asciugate.- Mentre, però, nella tazzina adoperata dal Gaspare le tracce di veleno erano dell'ordine di alcune decine di micogrammi, nell'altra tazzina (quella adoperata dal Salvatore) erano solo di pochi micogrammi.-

Nel tovagliolo, poi, dette tracce vennero rilevate in quantità minima.-

I periti, pertanto, formularono l'ipotesi che il veleno esistente solo nella prima tazzina fosse stato riportato nella seconda dal tovagliolo adoperato nelle operazioni di asciugamento.-

Il residuo di caffè liquido lasciato dal Pisciotta padre nel bicchiere, pur essendo zuccherato, non conteneva la benché minima traccia di stricnina.-

Invece, lo zucchero contenuto nel barattolo al quale il Gaspare aveva attinto per dolcificare il caffè presentava nitrato di stricnina in quantità notevolissima, specie negli strati superficiali; in tutto g. 0,3224 in un quantitativo di gr. 130 di zucchero.-

§ I risultati dell'analisi chimica stabilirono, poi, che il "Vidalin" era di normale composizione, perfettamente innocuo, e tale in ogni caso, per le sue stesse caratteristiche chimiche, da non consentire lo scioglimento di nitrati di stricnina.-

Accertato in tal modo che Pisciotta Gaspare era deceduto per avvelenamento da nitrati di stricnina, apparve subito indubbio che trattavasi di delitto, dal momento che l'ipotesi del suicidio, che fu pure

./.

1025

ventilata nel corso della complessa istruttoria (ff. 237-402-401 a 413- 456 - 569 - 681 - 694 a 706 - 736- 746- 807 a 811 - 815 - 827 a 831 vol. I°) era senz'altro da escludere per le seguenti considerazioni.-

Invero, ^{se}il Pisciotta Gaspare avesse ingerito un tonico a scopo suicida, non avrebbe indubbiamente gridato, allorché avvertì i primi sintomi dell'avvelenamento: "mi hanno avvelenato".- E perché mai, ingerendo col caffè la dose mortale di stricnina, avrebbe dovuto preoccuparsi di frammischiare altra più considerevole quantità dello stesso veleno nello zucchero del barattolo creando così una situazione quanto mai equivoca o sospetta ?

Ansioso, poi, com'era di salvarsi non avrebbe indubbiamente indicato nel "Vidalin" il veicolo di un ignoto veleno, ma avrebbe senz'altro, sapendo di aver ingerito col caffè della stricnina, palesato la vera situazione delle cose onde mettere gli altri in grado di apprestargli ^drapidamente i possibili aiuti.-

E poiché dalle risultanze specifiche era emerso che il 9 febbraio 1954, prima che Pisciotta Gaspare avvertisse i sintomi dell'avvelenamento, soltanto l'agente di custodia Salvaggio Ignazio era entrato nel cameroncino n°4 della prima sezione occupato dai soli detenuti Pisciotta Gaspare e Pisciotta Salvatore, ^evi si era alquanto intrattenuto mentre detto Pisciotta preparava il caffè, si diede carico al detto Salvaggio, che venne interrogato con mandato di cattura, di omicidio aggravato in persona di Pisciotta Gaspere come in rubrica.-

Di seguito, poi, a propalazioni fatte dal detenuto Enea Francesco, il quale affermò di essere stato istigato, senza, però, che egli accogliesse l'istigazione, dal detenuto Riolo Filippo a somministrare della stricnina al Gaspere Pisciotta al fine di cagionarne la morte, venne elevata a carico del detto Riolo rubrica di concorso, quale mandante, nell'omicidio di cui trattasi.-

./.

... Rubrica di concorso nello stesso delitto venne, infine, elevata anche a carico di Pisciotta Salvatore, padre del Gaspare, essendosi ritenuto, alla stregua degli elementi che saranno in seguito specificati ed esaminati, che costui non fosse stato estraneo al delitto. -

Espletata la complessa istruttoria, nel corso della quale gli imputati hanno sempre protestato la loro innocenza, il Procuratore Generale ha concluso chiedendo dichiararsi non doversi procedere contro tutti e tre gli imputati per insufficienza di prove. -

La Corte osserva: Secondo l'accusa contestata il delitto sarebbe stato materialmente consumato in concorso da Salvaggio Ignazio e da Pisciotta Salvatore per mandato ricevuto da Riolo Filippo. -

Quest'ultimo era considerato nell'ambiente del carcere "uomo di mafia" e come tale era rispettato e temuto. (f. 595 vol. 2°). - Per altro, come "elemento qualificato della mafia e temuto delinquente" egli è indicato in un rapporto dei carabinieri (f. 843 vol. I°). -

Ora, tra le varie ipotesi affiorate nel corso dell'istruzione circa i mandanti del grave delitto, la più seria ed attendibile appare proprio quella, secondo cui essi andrebbero ricercati tra gli ~~altre~~ esponenti della mafia, la quale avrebbe agito per vendetta, avendo mal sopportato che Pisciotta Gaspare, un tempo da lui protetto ed aiutato nel periodo in cui era latitante ed ammalato, si era poi apertamente schierato contro la mafia stessa, assumendo la veste di accusatore e di denigratore, aggredendone con denunce gli uomini anche più rappresentativi e minacciando sempre di svelarne e spesse effettivamente svelandone, misteriosi intrighi e complicati segreti. -

Le altre ipotesi ventilate si appalesano del tutto destituite di fondamento. -

Invero, quella dei mandanti politici appare del tutto inconsistente. - In effetti circa le propalazioni del detenuto Polacco

./.

1026

Giovanni, secondo cui egli, per incarico e dietro istruzioni di un parlamentare sarebbe intervenuto, ma inutilmente, presso il Pisciotta per indurlo a ritrattare le accuse fatte al processo di Viterbo a carico di uomini politici indicati come mandanti della strage di Portella della Ginestra (f. 758), è da dire che, a prescindere che tali propalazioni provengono da fonte certamente non molto attendibile, i fatti si sarebbero svolti nella primavera del 1951 e cioè circa tre anni prima dell'omicidio del Pisciotta avvenuto nel febbraio del 1954, quando il processo a carico dei supposti mandanti era stato definito da questa Sezione Istruttoria con decreto di archiviazione per manifesta infondatezza della denuncia del Pisciotta, di guisa che non vi era ormai alcuna ragione di eliminare il Pisciotta onde impedirgli di insistere nelle sue accuse.-

Nessun legame quindi esiste, in ogni caso, tra i fatti prospettati dal Polacco e la violenta soppressione del Pisciotta Gaspare.-

Maggior pregio non ha poi l'~~altra~~ ipotesi secondo cui i mandanti dovrebbero individuarsi nei familiari del defunto capobanda Giuliano, i quali avrebbero agito per vendicare la morte del loro congiunto avvenuta, per mano del Pisciotta, nella tragica notte di Castelvetro.-

Tale ipotesi farebbe capo alle macchinose propalazioni di tale Mannino Francesco, cui i familiari del defunto capobanda Giuliano avrebbero proposto, promettendogli lauto compenso, di uccidere la madre, la sorella ed il fratello di Gaspare Pisciotta, onde far morire costui in carcere di crepacuore e vendicare in tal modo la morte di Salvatore Giuliano.-

Invero il Mannino è stato recisamente smentito dai familiari del Giuliano, i quali hanno invece affermato di avere respinto le profferte del Mannino stesso, che si era dichiarato disposto,

./.

fennony

1044

dietro compenso, a cagionare la morte nelle carceri del Pisciot-
ta, onde vendicare la morte di Salvatore Giuliano. -

Posto dunque che l'ipotesi più attendibile é che il delitto
sia stato opera della mafia, passando ad esaminare le risultanze
processuali a carico dell'imputato Riolo, va rilevato:

Nei riguardi di costui, esponente della mafia e che, indubbia-
mente pur nello stato di carcerazione, aveva allora possibilità
di rapporti con gli esponenti, anche più qualificati, che si trova-
vano in libertà, esistono le dichiarazioni del detenuto Enea
Francesco (ff. 580 - 583 - 589 a 605 - 609 a 614 - 623 a 632 -
649 a 656 - 658 - 659 - 663 - 683 - 843). - Detto Enea ha ripe-
tutamente affermato, sostenendolo anche in confronto del Riolo,
che ha, invece, sempre protestato la propria innocenza, che costui,
verso la fine di dicembre 1953 quando Enea era addetto alla
cucina del reparto minorati fisici, ove venivano preparati i pa-
sti per Gaspare Pisciotta affetto da tubercolosi, ebbe a propor-
gli di mescolare della stricnina, che egli stesso, gli avrebbe
fornito, nel caffè o nei cibi destinati al Pisciotta, promettendo-
gli in compenso la somma di L. 400.000, che si dimostrò disposto
anche ad aumentare per vincere la sua resistenza. -

Tali accuse perché costanti e circostanziate e per il breve
intervallo di tempo intercorso tra l'epoca in cui sarebbero avve-
nuti i fatti denunziati (fine dicembre 1953) e la data della mor-
te del Pisciotta (9 febbraio 1954) potrebbero far ritenere che
il Riolo, esponente della mafia non essendo riuscito ad indurre
l'Enea a propinare il veleno a Pisciotta Gaspare, abbia poi tro-
vato nel Salvaggio o nel Pisciotta Salvatore (si vedrà in segui-
to quali fossero i rapporti tra i Pisciotta, padre e figlio) il
mandatario di cui era alla ricerca. -

La Corte osserva, però, che alle dichiarazioni dello Enea non
può attribuirsi alcuna efficacia probatoria per le seguenti con-

fennu

./.

siderazioni:

A prescindere, invero, che egli in un primo tempo ha indicato il Riolo chiamandolo "don Ciccio, mentre detto Riolo si chiama Filippo ed é stato accertato che mai era stato chiamato od inteso "don Ciccio, bensì con un diminutivo del proprio nome, cioè don Fifi, e che i colloqui di esso Enea col Riolo, secondo le dichiarazioni del primo, si sarebbero svolti nei locali dell'infermeria delle carceri, mentre il Dr. Romano Vincenzo, sanitario dello stabilimento, sulla base dei registri delle visite mediche, ha escluso che il Riolo nel dicembre 1953 avesse subito delle visite alla infermeria, é da dire che dalle cartelle cliniche in atti risulta che lo Enea dal 1951 al 1953 fu ricoverato tre volte all'Ospedale Psichiatrico di Palermo dal quale fu dimesso due volte (il 3 gennaio 1951 e il 23 gennaio 1951) per non constatata pazzia ed una terza volta (25 aprile 1953) per l'art. 64, con diagnosi definitiva di stato depressivo. -

Vero é che, come si rileva dalla cartella clinica a f. 683 e seguenti, l'ultima in ordine cronologico, all'esame clinico l'Enea dimostrò coscienza lucida, percezione pronta, orientamento conservato, attenzione discreta, coerenza e logica nella associazione di idee, memoria conservata e solo una accentuata emotività, per cui sotto il profilo clinico-patogenetico i sanitari giudicarono che egli non presentasse segni di perturbamento mentale da richiedere il ricovero definitivo, ma é altresì vero che all'atto della sua terza ammissione all'Ospedale ~~Psichiatrico~~ Psichiatrico, avvenuta il 28/10/1952 in base ad ordinanza della Questura di Palermo, essendo stato trovato in mutande alla Stazione Centrale di Palermo, mentre pronunciava frasi prive di senso, lo stesso Enea presentò esaltamento psicomotorio, sconclusionismo ed incoerenza ideativa. -

In conclusione trattasi di un teste che non dà quel minimo affidamento di attendibilità indispensabile perché possa ^{sulle} sue

./.

1025

deposizioni fondarsi un giudizio anche di dubbio sulla responsabilità dell'incolpato e poiché altri elementi di prova non sorgono dal processo a carico del Riolo, la Corte ^{ritiene} consono a giustizia prosciogliere costui dall'imputazione di concorso nell'omicidio di Pisciotta Gaspare con formula ampia.-

Prima di passare all'esame della situazione processuale degli altri due imputati, Salvaggio Ignazio e Pisciotta Salvatore, appare opportuno richiamare alcuni elementi di fatto, di cui sopra si è già fatto cenno.-

E' indispensabile, invero, tenere presente per le deduzioni che logicamente ne derivano, le seguenti circostanze:

A) Che nel barattolo dello zucchero custodito nell'armadio fu rinvenuto dai periti nitrato di stricnina in quantità notevolissima (grammi 0,3224 in un quantitativo di circa gr.130 di zucchero).-

Ove si consideri che la dose mortale va da un minimo di gr.0,02 ad un massimo di gr.0,05, appare chiaro che nello zucchero erano contenute dosi mortali assai numerose.-

B) Risulta inequivocabilmente accertato alla stregua delle risultanze processuali che la mattina del 9 febbraio 1954 Pisciotta Gaspare, prima di collocare sotto i becchi della caffettiera le due tazzine, pose in ognuna di esse dello zucchero prelevandolo dal barattolo custodito nell'armadio.-

C) Risulta del pari accertato che il mattino del 9 febbraio 1954, fino all'istante in cui Pisciotta Gaspare avvertì i primi sintomi di avvelenamento, nessun'altra persona oltre l'agente di custodia Salvaggio ed il Pisciotta padre, mise piede nel cameroncino n°4 della I^a sezione occupato dai soli detenuti Pisciotta padre e figlio.-

Da tali premesse discendono le seguenti necessarie conseguenze:

fucina

./.

1) Se la dose mortale di nitrato di stricnina ingerita da Pisciotta Gaspare fu direttamente immessa, nella tazzina a costui destinata, dall'esecutore materiale del delitto, ciò ovviamente non poté essere avvenuto che il mattino del 9 febbraio, mentre il Gaspare preparava il caffè.

L'autore del delitto dovrebbe allora logicamente ricercarsi tra il Salvaggio Ignazio ed il Pisciotta Salvatore, dal momento che soltanto costoro quella fatale mattina si trovarono nel cameroncino n°4.

(L'ipotesi di concorso di entrambi nel delitto non è suffragata da alcuna risultanza processuale ed è stata, infatti, scartata dal P.M.).

In tal caso la presenza di stricnina nel barattolo dello zucchero potrebbe solo spiegarsi ritenendo o che Pisciotta Gaspare notata la rilevante quantità di sostanza da lui ritenuta zucchero ne abbia riversata qualche cucchiaino nel barattolo, o che la stessa persona che pose nella tazzina di Pisciotta Gaspare la dose mortale di nitrato di stricnina abbia poi versato nel barattolo dello zucchero la eccedente quantità di veleno di cui era rimasta in possesso.

Ove, invece, l'autore materiale del delitto abbia versato, il nitrato di stricnina soltanto nel barattolo dello zucchero ed il Pisciotta Gaspare ne abbia incosciamente tolto la dose ingerita con lo zucchero prelevato per riporlo nelle due tazzine di caffè, (ciò che potrebbe essere avvenuto anche durante la notte precedente o durante la giornata dell'8 febbraio) in tal caso la responsabilità del Pisciotta padre sarebbe lampante. (Si vedrà in seguito quali fossero i rapporti tra padre e figlio e se tali rapporti autorizzino una tale ipotesi).

Invero, nell'ipotesi ~~anzidetta~~ anzidetta anche il caffè destinato al Pisciotta padre avrebbe dovuto contenere una mortale dose di veleno, per cui il fatto che detto Pisciotta non abbia manifestato alcun sintomo di avvelenamento starebbe a dimostrare che lo stesso, consapevole che il caffè era avvelenato, abbia fatto le finte di sorbi-

./.